Oscuramento disposto

Numero registro generale 14750/2025
Numero sezionale 3221/2026
Numero di raccolta generale 25353/2026
Data pubblicazione 15/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:
SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.10/09/2026 CC

Alberto Giusti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Laura Scalia	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14750/2025 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

nonché contro

Avv. [redacted] curatrice speciale dei minori [redacted] e [redacted] in proprio

-controricorrente-

nonché contro

Procuratore Generale Della Repubblica Di Brescia

-intimato-

avverso l'ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 16333/2025 depositata il 17/06/2025.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. [redacted] adiva la Corte d'appello di Brescia per la riforma della sentenza n. 489/2023, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e confermato la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori disponendo l'affidamento dei minori [redacted] e [redacted] (nati rispettivamente il [redacted] e il [redacted]) ai Servizi sociali ed il loro collocamento presso una comunità; regolamentava gli incontri dei minori con la madre e con il padre, prevedendo, quanto a quest'ultimo, incontri in modalità protetta, a discrezione dei Servizi sociali, previo percorso di presa in carico presso il CPS competente per territorio onde consentire la messa in atto di tutti gli interventi terapeutici e di cura rivolti a sostenere il padre nel rapporto con i figli.

2. La Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello proposto dal sig. [redacted] che chiedeva la revoca dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale paterna e la permanenza dei minori in comunità con affidamento esclusivo e collocamento dei minori presso il di lui padre e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig. [redacted] dichiarava, per quanto qui rileva, il sig. [redacted] decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale rilevava che il sig. [redacted] sulla base di tre valutazioni cliniche eseguite da diversi specialisti tra il 2021 e il 2024, presentava un disturbo del funzionamento psichico che egli negava e che incideva sulla relazione con i figli determinando in lui costrutti ideologici irrazionali a convincimento delirante e che detto disturbo, sebbene non incidente sul suo complessivo funzionamento dato che risultava condurre una normale vita lavorativa, l'aveva indotto a porre

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

in essere nei confronti dei figli condotte altamente pregiudizievoli, condizionandoli ed approfittando consapevolmente della loro età e del loro affetto per influenzarli e porli contro la madre, convincendoli che la madre volesse loro male, stimolandoli a comportarsi male verso la stessa e a ribellarsi a lei. La Corte evidenziava, inoltre, che il sig. [redacted] non aveva acquisito consapevolezza del disvalore di tali condotte, benché queste fossero state la causa del collocamento dei figli in comunità, mentre questi ultimi avevano progressivamente maturato consapevolezza degli agiti disturbati paterni, circostanza questa che aveva consentito la ripresa dei rapporti con la madre e il rientro del figlio minore [redacted] presso la stessa, rientro differito per il figlio maggiore onde consentirgli la conclusione dell'anno scolastico. Dava, infine, atto che le condotte paterne avevano dato luogo a un procedimento penale per maltrattamenti all'epoca ancora pendente.

3. Avverso tale pronuncia il sig. [redacted] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di impugnazione. Con l'ordinanza n. 16333 del 2025 qui impugnata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso.

In particolare: (a) dichiarava inammissibili i primi tre motivi, concernenti l'attività espletata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del giudizio di primo grado, richiamando il consolidato principio interpretativo di legittimità in punto applicazione degli artt. 62 e 194 e ss. c.p.c. oggetto delle doglianze formulate e, conseguentemente, osservando che le predette doglianze - fonte in tesi di nullità della espletata CTU - non potevano essere sottoposte al sindacato del giudice di legittimità dovendo essere sollevate nella prima difesa o nella prima istanza successiva nel giudizio di merito; (b) dichiarava inammissibile il quarto motivo, relativo al mancato ascolto dei minori, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto sconsigliata l'audizione diretta in ragione della situazione dei minori - già sentiti nel giudizio di secondo grado su incarico della Corte stessa dai Servizi sociali e

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

dalla curatrice - i quali avevano cominciato a comprendere le gravi condotte del padre ma nondimeno, stante l'affetto che nutrivano per lui, erano a disagio nel riferire le condotte passate del padre perché cercavano a modo loro di non aggravarne la posizione, onde la loro audizione anche da parte del Collegio giudicante in queste condizioni avrebbe costituto fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi: motivazione coerente sia con quanto disposto dall'articolo 473 bis.4 c.p.c. sia con i costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione; (c) dichiarava inammissibile il quinto motivo - concernente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla sospensione per mancanza di *green pass* della dott.ssa [redacted] redattrice di alcune note depositate dal difensore del [redacted] note che non erano illustrate né era specificato, quale rilevanza decisiva avrebbero avuto ai fini dell'esito del gravame; d) dichiarava inammissibile il sesto motivo- relativo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al rinvio a giudizio in sede penale del [redacted] per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. – perché la valutazione di inadeguatezza e di grave pregiudizio per i minori della condotta paterna era fondata su considerazioni che prescindevano totalmente dalle vicende penali, richiamate invero esclusivamente in una nota (la n.7 a pag.24).

4. Avverso tale ordinanza il sig. [redacted] ha proposto ricorso per revocazione *ex* art. 391*bis* c.p.c., corredato di memoria cui hanno resistito con controricorso, corredati di memoria, la sig. [redacted] e l'Avv. [redacted] nella qualità di curatrice speciale dei minori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 391 *bis* e 395, n. 4 c.p.c., errore di fatto consistito «*nell'errata percezione della tempestività delle eccezioni ha determinato l'inammissibilità dei primi tre motivi, che altrimenti sarebbero stati esaminati nel merito*».

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La Corte avrebbe fondato detta inammissibilità sul presupposto che le eccezioni sui vizi della CTU non fossero state tempestivamente sollevate, laddove, invece, le doglianze sollevate con i motivi di ricorso concernevano vizi sostanziali della consulenza tecnica che erano stati denunciati dalla difesa del ricorrente prima della relazione finale del CTU, come si evincerebbe pianamente dagli atti processuali. In particolare afferma che nelle note autorizzate dell'avvocato del ricorrente del 17/03/2021 (depositate anteriormente alla relazione finale del CTU del 31/03/2021) erano state formulate «*specifiche contestazioni sull'operato del CTU e richiesta di convocazione in udienza per i chiarimenti sui vizi metodologici e procedurali rilevati»;* contestazioni reiterate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del 16/10/2021, nella comparsa conclusionale del 02/05/2022, nella memoria di replica del 22/05/2022 e nella comparsa conclusionale del 26/12/2022.

La Corte sarebbe, quindi, incorsa in un palese errore di percezione della cronologia processuale, poiché la documentazione agli atti dimostrerebbe inequivocabilmente che le note autorizzate del 17 marzo 2021 presenti nel fascicolo del primo grado e riprodotte al doc. 03 del ricorso furono depositate prima della relazione finale del CTU (31 marzo 2021), contenendo specifiche contestazioni metodologiche e procedurali sull'operato del consulente.

Nella memoria, rispondendo alle difese dei resistenti, aggiunge che l'eventuale rilievo secondo cui la declaratoria di inammissibilità del motivo non rappresenterebbe errore di fatto ma accertamento della decadenza per omessa riproposizione nell'atto di appello sarebbe infondato di fronte al dato oggettivo che nell'atto di appello depositato il 13.06.2023, a pag. 20, la nullità della CTU è dedotta come motivo di impugnazione con richiesta espressa al Collegio territoriale di «*sancirne la nullità della CTU e di conseguenza della sentenza in relazione agli assunti sulla quale la stessa si fonda*»: si tratterebbe della formale riproposizione della

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

questione della nullità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con puntuale individuazione del passaggio della sentenza impugnato e delle ragioni di diritto a fondamento il che escluderebbe, a monte, la formazione di qualsivoglia giudicato interno sulla validità della consulenza avendo preservato la devoluzione integrale della questione al giudice del merito e, a cascata, al sindacato di legittimità, posto che, del resto, la Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza, aveva trattato e valutato nel merito la questione, ancorché disattendendola. Perciò essendovi stata decisione nel merito in sede d'appello sulla eccezione di nullità della CTU, il giudicato interno sarebbe escluso.

1.1- Deduce, poi, l'omessa considerazione dell'esito del procedimento penale per maltrattamento, assumendo che l'ordinanza abbia erroneamente percepito come ancora pendente un procedimento già definito con sentenza assolutoria, nonché la mancata considerazione della rilevanza dell'accertamento penale (di assoluzione) e gli accertamenti posti a fondamento della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

1.2. Ancora, con lo stesso motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Cassazione non avrebbe considerato che i servizi sociali definivano [redacted] e [redacted] "*bambini modello per tutta la comunità*", contrariamente a quanto suggerito nella motivazione della sentenza impugnata; nonché la violazione del Regolamento UE 1111/2019 che valorizza l'ascolto del minore e quindi l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d'appello sul diniego dell'ascolto, assumendo che essa non sarebbe stata coerente con le risultanze documentali, in particolare con le lettere indirizzate dai minori ai Servizi Sociali, dalle quali sarebbe emersa la volontà dei minori di essere ascoltati e di manifestare la propria posizione in ordine alla loro collocazione. Nello stesso paragrafo, peraltro, insiste, senza che sia chiaro il nesso logico con l'aspetto censurato del mancato ascolto diretto dei minori, sulla lesione del diritto di difesa e del

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni di CTU, nonché la violazione del diritto alla prova, in relazione al mancato coinvolgimento del consulente tecnico di parte nelle operazioni peritali.

1.3- Da ultimo, lamenta l'erronea percezione delle risultanze processuali concernenti le capacità genitoriali della madre, in particolare la mancata considerazione della circostanza risultante dalla sentenza penale che la medesima - costituitasi parte civile e sentita quale persona offesa - aveva richiesto il collocamento dei figli in una struttura protetta, il che era indicativo della incapacità di gestione della sig. se questa Corte avesse conosciuto detta motivazione e le confuse dichiarazioni della testimone aveva ottenuto il provvedimento di affidamento ad una comunità di rieducazione dei figli avrebbe «delibato» l'illogicità della decisione impugnata.

2.- Il motivo, che in effetti si articola in quattro sotto-motivi, è chiaramente inammissibile.

Va premesso che, come noto, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti, come confermato da ultimo da Cass. Sez. Un. n. 20013/2024:

a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto - risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;

c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); e non deve, quindi, riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).

Ciò posto, è evidente che nel caso di specie nella decisione di cui il ricorrente chiede ora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errore revocatorio sotto alcuno degli aspetti oggetto di doglianza.

2.1- Non sotto il primo, l’unico indicato in rubrica, giacché la dichiarazione di inammissibilità della Corte dei motivi di cassazione che si riferivano al primo grado di giudizio, ovvero alla CTU ivi espletata, si fonda sul fatto che le doglianze sollevate con il ricorso per cassazione con lo scopo di far dichiarare la nullità della CTU espletata in primo grado non potevano essere sottoposte al sindacato del giudice di legittimità; la Corte ha, sì, ricordato che secondo un consolidato orientamento le censure alla CTU devono essere sollevate tempestivamente (nella prima difesa o nella prima istanza successiva nel giudizio di merito), ma la *ratio decidendi* che sorregge la decisione attiene alla considerazione che non era quella di legittimità la sede per proporre la doglianza, essendo evidente che anche laddove le censure alla CTU fossero state mosse nella sede deputata, ma

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

solo in quella sede, non per questo potevano essere proposte come doglianze di legittimità alla sentenza impugnata, che era quella di secondo grado resa dalla Corte d'appello, alla quale il ricorrente neppure ha affermato nell'odierno ricorso di aver sottoposto il tema (nel quale ricorso il sig. [redacted] osserva che «*L'affermazione secondo la quale la difesa del* [redacted] *non avrebbe contestato la perizia in primo grado costituisce un palese errore di percezione della cronologia processuale, poiché la documentazione agli atti dimostra inequivocabilmente che le note autorizzate dell'Avv.* [redacted] *del 17 marzo 2021 presenti nel fascicolo del primo grado* (…), *furono depositate addirittura prima della relazione finale del CTU (31 marzo 2021), contenendo specifiche contestazioni metodologiche e procedurali sull'operato del consulente*» deducendo, perciò, solo l'errore percettivo relativo alla cronologia processuale specifica).

Infatti la Corte non ignora che «*In tema di revocazione di sentenze della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio*».(Cass. n. 26479/2016)

Ma in questo caso la questione è stata sollevata solo nella memoria illustrativa, e perciò tardivamente, posto che, come noto, «*la memoria ex art. 378 c.p.c. — e lo stesso vale per quella di cui all'art. 380-bis.1 — non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione*» (Cass. 30 marzo

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471) e lo stesso vale anche per il ricorso per revocazione.

Ed è pacifico che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza stessa deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (v. Cass. n. 26643/2018)

2.2- Quanto al secondo aspetto - l'omessa considerazione dell'esito assolutorio del procedimento penale per maltrattamento, assumendo che l'ordinanza abbia erroneamente percepito come ancora pendente un procedimento già definito con sentenza assolutoria - il motivo di revocazione è palesemente inammissibile per assenza di rilevanza e decisività, posto che sul punto la Corte di Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile perché il ricorrente non aveva considerato che la valutazione di inadeguatezza e di grave pregiudizio per i minori della condotta paterna era fondata su considerazioni che prescindevano totalmente dalle vicende penali.

2.3- Quanto all'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d'appello sul diniego dell'ascolto, l'inammissibilità del motivo per insussistenza dei presupposto della revocazione è palese poiché il ricorrente non indica neppure un errore percettivo della Corte di legittimità, ma ripropone il motivo di ricorso già ritenuto inammissibile perché inconferente con la motivazione resa a fondamento del mancato ascolto diretto come espressa dalla Corte d'Appello in conformità al dettato dell'art. 473 bis 4 c.p.c. ed ai principi di legittimità.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

2.4- Infine anche l'ultimo aspetto del motivo - la sentenza non avrebbe considerato la documentata richiesta della madre costituitasi parte civile e sentita come parte offesa durante il dibattimento, di collocare i figli in struttura protetta, indicativa della propria incapacità di gestione – è inammissibile non risultando neppure la questione fosse stata sottoposta alla Corte di legittimità.

3.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna parte, nell'importo di euro 2.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1—quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1— bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella domanda.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.9.2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0